

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2384

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MEUCCI, BANDIERA, MORAZZONI, ZOPPI,
STEGAGNINI, TASSONE**

Presentata il 2 agosto 1978

Norme transitorie per la formazione delle aliquote di valutazione dei colonnelli del Ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La colonna 5 del quadro VII - Ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico - della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, prevede una promozione ogni 4 anni al grado di maggior generale.

In relazione al numero dei colonnelli da mettere ogni anno in valutazione, l'aliquota degli ufficiali da valutare per la formazione del quadro di avanzamento, tenuto conto del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello, dovrebbe risultare di almeno 4-5 unità.

Peraltro a causa dei mancati reclutamenti nell'immediato periodo post-bellico si è determinato un progressivo generale invecchiamento dei quadri che, oltre a

creare carenze organiche nel grado, ha ridotto la consistenza delle aliquote di valutazione. Infatti l'aliquota di valutazione per la formazione del quadro di avanzamento al grado di maggior generale per l'anno 1979 sarà formata da una sola unità, precludendo in tal modo qualsiasi possibilità di effettuare una scelta per la promozione, come previsto dalla legge di avanzamento.

Allo scopo di ovviare al succitato inconveniente è stata predisposta l'unità proposta di legge con la quale si prevede l'inclusione nelle aliquote di valutazione per il 1979 di tutti i colonnelli del Ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico che alla data del 31 ottobre 1978 abbiano almeno due anni di anzianità di grado.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'aliquota di ruolo per la formazione del quadro di avanzamento al grado di maggior generale del Ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico per l'anno 1979 è formata dai colonnelli dello stesso ruolo che, alla data del 31 ottobre 1978, abbiano maturato almeno due anni di anzianità di grado.